

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di Forlì SEZIONE CIVILE II Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

**nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3027/2016 promossa da: M.XXXX M.XXXXXXXXXX (CF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) , con il patrocinio dell' avv. M. del C.XX (CF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) e dell' avv. R.XXXXX M.XXXXX (CF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) elettivamente domiciliata in Forlì, XXXXXXXX n. 1 , presso lo S.XXXX dell' avv. M.XXXXX; ATTORE**

**contro**

**S.XX C.XX A R.L. (P.XX XXXXXXXXXXXXX) , in persona del procuratore speciale dr. A.XXXXXXXXX B.XXXXX, con il patrocinio dell' avv. G.XXXXX R.XXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) , elettivamente domiciliata in Forlì, corso D.XX n. 39, presso lo studio del difensore; CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19 settembre 2019 e dunque: parte attrice:

**CONCLUSIONI**

Piaccia all' Ill. mo sig. Giudice designato del Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e premesse le opportune declaratorie del caso- Accertare e dichiarare l' esistenza in capo alla S.XX Soc. CD CD -Q "D .re Q w or LLI o Q L."Z ) o z) LU LU Z Sentenza n. 71/2020 pubbl. il 28/01/2020 RG n. 3027/2016 Coop. a r.l., dell' obbligazione di tener indenne il proprio assicu M.XXXX da tutte le somme che questi ha versato (anche quale mero obbligato in solido) in favore della sig. ra S.XXXXXXXXX A.XX, in relazione ai fatti del giudizio definito dal Tribunale di Forlì con la sentenza n.470/2016, con la sola eccezione degli importi costituenti restituzione di compensi professionali ricevuti; - Per l' effetto condannare la convenuta S.XX Soc. Coop. a r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del proprio assicurato Dott. M.XXXXXXXXX M.XXXX, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1917 c.c., della somma pari ad 42.682, 84 oltre obbligazioni accessorie; - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

parte convenuta: CONCLUSIONI "Voglia l' Ill. mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, operato l' inevitabile mutamento del rito ai sensi e per gli effetti dell' art. 702 ter/II cpc e conseguentemente fissata udienza ex art. 183 cpc, IN ISTRUTTORIA, dare ingresso alle istanze anche in questa sede reiterate.

Nel merito, RIGETTARE le domande tutte di garanzia e malleva introdotte nei confronti di S.XXXXXXXXXXXXXXXXXX ass. ni dal dott. M.XXXX M.XXXXXXXXX, in quanto infondate, in diritto prima ancora che in fatto, alla luce della normativa contrattuale di polizza di cui ai nostri doc, 2-3-4, unica applicabile al rapporto fra il professionista e la Compagnia qui rappresentata e , segnatamente, ai sensi degli artt. 19, 22 lett. J, 24 nonché di ogni altra condizione applicabile e da intendersi qui integralmente richiamata. RIGETTARE le domande di condanna di S.XXXXXXXXXXXXXXXXXX ass. ni alla malleva del suddetto dott. M.XXXX M.XXXXXXXXX con riferimento al pagamento in favore di A.XX S.XXXXXXXXX

delle somme stabilite dal Tribunale di Forlì con la sentenza n.470/2016, pur se ad eccezione della ripetizione dei compensi ricevuti. ACCERTARE l' assoluta congruità ed esaustività delle somme messe a disposizione del dott. M.XXXX M.XXXXXXXXXX, da S.XXXXXXXXXXXXXXXXXX ass. ni in seguito alla sentenza n. 470/2016 del Tribunale di Forlì e alla ripartizione di responsabilità ivi contenuta fra i professionisti coinvolti negli addebiti accertati, pari ad euro 4.170, 00, così come meglio specificate nei doc. 6-7 di questa difesa. Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge". Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione on LU Q LU Il dr. M.XXXX M.XXXXXXXXXX (di seguito anche "l' attore") depositava ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti di S.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Soc. Coop a r.l. (di seguito, "la Compagnia " o "la"Z ) O z) LU convenuta") per sentire accertata e dichiarata l' esistenza, in capo alla Compagnia, dell' obbligazione di tenere indenne l' attore da ogni somma che questi è tenuto a pagare a S.XXXXXXX A.XX in relazione ai fatti oggetto del giudizio definito dal Tribunale di Forlì con la sentenza n. 470 del 2016, ad eccezione della ripetizione dei compensi, e per l' effetto condannata la convenuta al pagamento a favore dell' attore ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1917 c.c., della somma di euro 42.682, 84, con vittoria di spese e competenze.

E LU Allegava l' attore, odontoiatra presso il proprio studio di C.XXXX, di essere assicurato per la responsabilità civile professionale con la convenuta per il tramite di A.XX A.XXXXXXX s.r.l.. Nell' anno Sentenza n. 71/2020 pubbl. il 28/01/2020 RG n. 3027/2016 Repert. n. 174/2020 del 28/01/2020 2011, la sig. ra A.XX S.XXXXXXX, paziente dell' attore, lo conveniva in giudizio, assieme ad un collega, per sentire condannare in solido entrambi i convenuti al risarcimento di asseriti danni patiti in occasione ed in conseguenza di prestazioni professionali irrogate.

Ricevuta la notifica dell' atto di citazione, l' attore ne informava immediatamente la Compagnia, la quale prendeva in gestione il sinistro, determinandosi a non addivenire a trattativa per la definizione stragiudiziale della vertenza ma a resistere in giudizio, invitando l' attore a nominare il legale indicato dalla Compagnia stessa, che dunque si costituiva per l' attore nell' ambito del predetto giudizio.

Con sentenza n. 470 del 2016, il Tribunale di Forlì condannava l' attore al pagamento a favore della sig. ra S.XXXXXXX della somma complessiva di euro 56.256, 18, di cui euro 42.682, 84 dovrebbero essere versati dalla Compagnia.

Tuttavia, all' esito del giudizio di cui sopra, la Compagnia rifiutava il pagamento, allegando di essere tenuta alla refusione della sola parte relativa alla percentuale di responsabilità imputabile al proprio assicurato e provvedendo, così, alla corresponsione del solo importo di euro 4170, 00. Ad avviso dell' attore, invece, la Compagnia sarebbe tenuta al rimborso della somma totale dovuta dal proprio assicurato per fatti imputabili a responsabilità dell' assicurato stesso, salvo il diritto dell' assicuratore di surrogarsi contro il condebitore in solido.

Si costituiva la Compagnia concludendo per il rigetto delle domande attoree e l' accertamento della congruità della somma di euro 4170, 00 messa a disposizione dell' attore, con vittoria di spese.

Eccepiva la convenuta, in particolare, che l' impostazione avversaria sarebbe del tutto errata, in quanto non terrebbe conto della esistenza di documentati limiti di garanzia di polizza, primo fra tutti l' esclusione di ogni malleva per l' operato dei collaboratori di studio ex art. 19 CGA. Nel caso di specie, lo stesso giudice, nella sentenza di cui sopra, avrebbe espressamente posto a carico del dr. M.XXXXXX C.XXXXXXXX, collaboratore di studio, la somma di euro 26.241, 96 rispetto al totale di euro 29.034, 64, sì che la somma di euro 4170, 00 scaturirebbe dalla differenza fra i due importi, detratto lo scoperto contrattuale di euro 500, 00. Infatti, l' art. 19 delle condizioni generali di polizza escluderebbe la garanzia per i fatti commesso dai collaboratori odontoiatri anche se dipendenti, per l' assicurazione dei quali l' art. 30 prevedrebbe la necessità di attivare l' assicurazione con uno sconto, opzione non prescelta da parte pagina 3 di 9 CD CD -Q "D .re Q w or LLI o Q L."Z ) o z) LU LU Z Sentenza n. 71/2020 pubbl. il 28/01/2020 RG n. 3027/2016 Eccepiva infine la convenuta che l' art. 22 esclude l' estensione della garanzia al compenso delle prestazioni

professionali che hanno dato luogo al sinistro mentre l' art. 24 prevede una franchigia del 10%, nel caso di specie limitata a euro 4500, 00. Con ordinanza del 10.2.2017 il GI disponeva la conversione del rito in ordinario.

La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi e interrogatorio formale.

La questione controversa fra le parti involge essenzialmente profili di diritto: da un lato, infatti, l' attore, invocando anche recenti arresti di giurisprudenza di legittimità, rivendica il proprio diritto di vedersi indennizzato dell' intero importo dovuto in forza della sentenza n. 470 più volte menzionata, dall' altro canto, la Compagnia eccepisce che detto indennizzo non sarebbe dovuto (se non nella misura già liquidata) in quanto la polizza, sottoscritta dall' attore, non prevede la copertura di garanzia per i fatti imputabili ai collaboratori.

bene, sul punto, soffermarsi su quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Cassazione ha così stabilito: " in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l' assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l' obbligo indennitario dell' assicuratore nei confronti dell' assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell' assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l' intera obbligazione dell' assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l' assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell' assicurato dall' obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell' assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell' assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale" (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/11/2012 (Rv. 624573 - 01). Ancora, " in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l' assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l' obbligo indennitario dell' assicuratore nei confronti dell' assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell' assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i pagina 4 di 9 Sentenza n. 71/2020 pubbl. il 28/01/2020 RG n. 3027/2016 Repert. n. 174/2020 del 28/01/2020 condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l' assicurato deve pagare al terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale dell' art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l' assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest' ultimo sia insolubile o di difficile solvibilità" (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8686 del 31/05/2012 (Rv. 623115 - 01). Nella motivazione della sentenza n. 20322 sopra richiamata si legge che: "4. sulla questione, la Corte si è di recente pronunciata, affermando il seguente principio di diritto " in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l' assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l' obbligo indennitario dell' assicuratore nei confronti dell' assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell' assicurato operante ai fini della ripartizione della CD CD -Q ( O responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l' assicurato deve pagare a terzo danneggiato nei limiti del massimale, atteso che una diversa interpretazione contrasterebbe con il tenore letterale .re Q w dell' art. 1917 cod. civ. e priverebbe di concreta tutela l' assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore OH LLI O Q LLI solidale, nel caso in cui quest' ultimo sia insolubile o di difficile solvibilità"Cass. 31 maggio 2012, 8686). 4.1. Il Collegio condivide tale orientamento, fondato sulle"Z ) O z) LU LU z essenziali argomentazioni che seguono.

a) evidente la violazione dell' art. 1917 cod. civ., secondo cui nell' assicurazione della responsabilità civile "l' assicuratore è obbligato a tenere indenne l' assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta contratto". limitazione della garanzia assicurativa alla quota di Sentenza n. 71/2020 pubbl. il 28/01/2020 RG n. 3027/2016 Repert. n. 174/2020 del 28/01/2020 responsabilità priverebbe di concreta tutela l' assicurato rispetto alla quota di responsabilità posta a carico del condebitore solidale, nel caso in cui quest' ultimo sia insolubile o di difficile solvibilità. c) L' istituto della surrogazione dell' assicuratore, di cui all' art.1916 c.c. , consente alla società assicuratrice di rivalersi sul corresponsabile non assicurato, regresso dell' assicurato ex art. 14 giugno 1999, 5.1. Quanto al profilo all' attenzione della Corte,

l'estensione dell'obbligo all'intero importo derivi direttamente assicurazione, civ.. Il contratto civile, nell'ambito patrimonio, svolge esercitando il diritto di art. 2055 c.c. (cfr. Cass. 5883). [...] della questione il Collegio che dell'assicuratore dell'assicurato contratto di dell'art. 1917 cod. responsabilità il danno al patrimonio 1299 o centrale ritiene indennitario dell'obbligazione solidale dalla funzione del come oggettivata nella lettera di assicurazione della delle assicurazioni contro la funzione di liberare dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento; con la conseguenza che l'assicuratore risponde delle somme che l'assicurato è tenuto a corrispondere, quale responsabile ai sensi di legge, al terzo per i danni arrecati. Per assolvere a tale funzione la prestazione di garanzia dell'assicuratore dedotta nel contratto non può non essere conformata dall'obbligazione stessa dell'assicurato che, nel caso di risarcimento da illecito imputabile a più persone, è solidale (art. 2055 \_\_\_\_\_ cod. \_\_\_\_\_ civ., \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_ 1 ). La copertura assicurativa non può che riferirsi alla obbligazione assicurata, venendo meno, altrimenti, la stessa causa del contratto di assicurazione, restando l'assicurato pagina 6 di 9 CD CD -Q ( O .re Q w OH LLI O Q LLI"Z ) O z) LU LU z Sentenza n. 71/2020 pubbl. il 28/01/2020 RG n. 3027/2016 privo di tutela per la quota di responsabilità a carico del condebitore solidale, cui è tenuto per legge, sia per l'anticipo sia per il caso in cui il condebitore sia insolubile o di difficile solvibilità. Infatti, la sola prestazione dell'assicuratore in grado di realizzare la funzione del contratto di assicurazione di responsabilità civile è proprio quella di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento.

Non si tratta, quindi, di ampliamento della copertura assicurativa a favore della parte creditrice (assicurato) e a svantaggio della parte debitrice (assicuratore) - come sostiene la società controricorrente ma di consentire la CD CD -Q ( O realizzazione della Ragione propria per cui un contratto di assicurazione della responsabilità civile viene stipulato tra le parti.

Nè, tantomeno, è ipotizzabile - come pure sostiene la controricorrente - che la ricomprensione dell'obbligazione solidale per l'intero nella copertura assicurativa sarebbe possibile solo in presenza di espressa previsione contrattuale, alterandosi altrimenti, mediante lo strumento dell'intervento giudiziale, la misura del rischio dedotto in .re Q w OH LLI O Q LU contratto. All'evidenza, l'ipotesi normale di rischio dedotto in contratto è l'esclusiva responsabilità dell'assicurato verso i terzi danneggiati e, semmai, l'ipotesi della corresponsabilità dell'assicurato può giocare preventivamente nella direzione della riduzione del rischio. ". evidente, dunque, nel caso di specie, che il significato conferito dalla convenuta alla clausola n. 19 CGA, nel senso di limitare l'indennizzo alla sola quota di responsabilità di pertinenza del soggetto assicurato non possa essere condiviso, in quanto tale interpretazione contrasta con la stessa natura e funzione del contratto di assicurazione per responsabilità civile cristallizzate dall'art. 1917 c.c., pagina 7 di 9"Z ) O z) LU LU Z Sentenza n. 71/2020 pubbl. il 28/01/2020 RG n. 3027/2016 Così, la prospettazione attorea appare fondata.

Quanto alla misura dell'indennizzo dovuto, l'attore deduce le seguenti voci: a) XXXXXXXXXXXXX danni attualizzato - al netto della franchigia di euro 2500, 00 - euro 26.534, 64 b) Spese c.t.u. - euro 734, 00 c) Spese legali - euro 17.951, 04 CD O) r-CO d) Spese di registrazione della sentenza - euro 826, 50 CD O e) Spese del procedimento di mediazione - euro 806, 66 .S q W f) A detrarre acconto pagato dalla Compagnia - - euro 4.170, 00. W LU I In punto all'acconto di cui al punto f) non vi sono contestazioni fra le parti.

I or Quanto al resto, la Compagnia allega la sussistenza di un importo di franchigia di euro 4.500, 00. L. In realtà, l'art. 24 della polizza assicurativa (doc. 2 fascicolo parte convenuta) prevede che D O "limitatamente alla responsabilità verso terzi specifica della chirurgia implantologica, rimane al carico LU dell'assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250, 00 ed il Massimo di euro 2.500, 00". La quantificazione attorea appare dunque corretta.

w o Q\_ La domanda dell'attore deve essere così, integralmente accolta.

O W w Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014"come successivamente aggiornato, scaglione corrispondente all'importo della domanda, valori medi.

